

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2599-A

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LEONARDI)

Comunicata alla Presidenza il 19 febbraio 1991

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6,  
recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro dell'Interno

e dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1991

ONOREVOLI SENATORI. - Con il 31 dicembre 1990 ha trovato termine la normativa che ha regolato nel corso dell'anno 1990 i trasferimenti a favore di province, comuni e comunità montane.

Il Governo pertanto ha provveduto ad emanare le nuove disposizioni per l'anno 1991, disposizioni che sono contenute nel decreto-legge n. 6 del 12 gennaio 1991, la cui conversione in legge è oggi al nostro esame.

L'emanazione del decreto è avvenuta dodici giorni dopo la scadenza ultima per l'approvazione dei bilanci preventivi degli enti locali.

Tale termine era stato fissato in sede di conversione del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 (legge 22 dicembre 1990, n. 403), in quanto gli enti locali non erano in grado di rispettare la scadenza del 31 ottobre 1990 fissata dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, di riforma delle autonomie locali, approvata nel giugno scorso. Infatti, gli amministratori locali non disponevano di un preciso e certo quadro di riferimento in ordine alle entrate da trasferimenti da parte dello Stato e in ordine alla loro capacità di ricorso ai mutui per gli investimenti.

Il ritardo comporterà da parte degli enti locali una verifica tra le entrate attribuite dal presente decreto e quelle indicate nei bilanci approvati di recente, predisposti sotto la pressione della scadenza ultima per la loro approvazione.

È tuttavia auspicabile che gli amministratori locali possano disporre tempestivamente, per i prossimi esercizi, di un quadro certo di risorse riferito alle entrate. Occorre inoltre ricordare che gli stessi enti potranno concorrere a determinare tali entrate se si giungerà all'approvazione in tempi brevi del disegno di legge (atto Senato n. 1895) che restituisce autonomia impositiva agli enti locali.

L'impianto generale del decreto-legge è sostanzialmente quello dei precedenti provvedimenti in materia di finanza locale.

Per quanto riguarda i trasferimenti sono previsti i consueti fondi: ordinario, perequativo e per lo sviluppo degli investimenti.

In sostanza, ai comuni saranno erogati 14.819 miliardi a titolo di contributo ordinario, 6.167 miliardi come fondo perequativo e circa 12.000 miliardi per il fondo investimenti.

Alle province saranno destinati 2.607 miliardi per contributi ordinari e 1.020 a titolo di fondo perequativo; alle comunità montane verranno assegnati contributi ordinari per 86,7 miliardi.

In ordine all'operazione di riequilibrio, il meccanismo previsto per il 1991 prevede la assegnazione di una parte consistente del fondo perequativo a province e comuni, pari a circa 7.007 miliardi, in misura uguale al contributo 1990 incrementato del 5 per cento, e una parte minore (circa 80,5 miliardi) che verrà ripartita tra gli enti la cui dotazione complessiva (contributi ordinari più quelli perequativi) per il 1990 risulterà pari o inferiore al 95 per cento della media nazionale per abitante dei due contributi, ordinario e perequativo, definita all'inizio del 1990.

Le quote perequative vengono corrisposte nel 1991 a titolo provvisorio, in attesa che gli enti abbiano dimostrato di avere ottemperato alle disposizioni che riguardano la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, e in caso ciò non si verificasse, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente incassate, che verranno trattenute sui fondi degli anni successivi.

La parte del fondo perequativo finanziata con i proventi dell'addizionale Enel, introdotta con il decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 20 del 1989, è valutata in 490 miliardi e verrà attribuita per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni.

Le province riceveranno la loro quota parte (98 miliardi) divisa in due *tranches*, così come previsto dal decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990. Per i comuni invece è previsto un frazionamento più ampio dei 392 miliardi complessivi previsti:

a) una parte andrà a finanziare gli enti con meno di 5.000 abitanti (72,5 miliardi);

b) 65 miliardi saranno destinati all'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

c) 65 miliardi per finanziare gli oneri derivanti dai mutui contratti nel 1990 sempre dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

d) la restante parte, pari a 189,5 miliardi, sarà attribuita a tutti i comuni. Di questi, il 75 per cento sarà distribuito in base ai criteri previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 415 del 1989; il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 8, comma 1, lettera c), dello stesso decreto-legge.

Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali per l'anno 1991 è pari a 11.327.414 milioni e comprende tutti i contributi dello Stato approvati con precedenti provvedimenti legislativi e concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1990.

Rispetto agli 11.327.414 milioni il fondo per gli investimenti si incrementa per l'anno 1992 di 400 miliardi.

Di questi 400 miliardi, 335 rappresentano il contributo dello Stato sulle rate di ammortamento dei mutui che gli enti locali contrarranno nel corso del 1991, 65 miliardi sono riservati all'assunzione diretta a carico dello Stato dell'ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e prestiti concederà ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che per il 1991 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per complessi

sivi 600 miliardi a favore dei comuni con meno di 5.000 abitanti, garantendo in ogni caso almeno 100 milioni per ogni ente: l'onere di ammortamento è assunto a carico dello Stato e la durata è ventennale. I mutui predetti sono finalizzati alla realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, compresa anche l'acquisizione di mezzi per il trasporto dei rifiuti.

Gli enti dovranno utilizzare le somme loro assegnate entro l'arco di due anni; i mutui potranno essere concessi anche ai consorzi di comuni regolarmente costituiti purchè gli interventi siano realizzati nei territori comunali.

L'articolo 5 riguarda il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali. Per quest'anno i comuni potranno contare su un contributo dello Stato sugli oneri dei mutui pari a 2.756 lire per abitante; per le province il contributo è di 754 lire per abitante, mentre per le comunità montane il contributo è fissato in 776 lire per abitante. Lo scorso anno le quote erano di 7.910 lire per abitante per i comuni, 1.328 lire per abitante per le province e 1.261 lire per le comunità montane.

Solo per i comuni che abbiano attuato il piano di risanamento finanziario in quanto dissestati, il contributo resta stabilito nella stessa misura dell'anno passato, cioè 7.910 lire quale quota capitaria.

Gli enti locali possono utilizzare nell'esercizio 1991 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi dello Stato sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre nell'esercizio 1988. Con apposito emendamento (introduttivo di un articolo 6-bis) approvato dalla Commissione, tale facoltà è stata estesa anche con riferimento ai mutui destinati ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a totale carico dello Stato, per l'esercizio 1988.

Per l'anno 1991 è altresì previsto un rifinanziamento della legge 23 marzo 1981, n. 93, per 100 miliardi. A tale proposito occorre segnalare che la Commissione, accogliendo una specifica proposta emendativa, ha stabilito che l'autorizzazione di

spesa per le finalità di cui alla legge n. 93 del 1981 venga iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno e ripartita in proporzione alla popolazione delle comunità montane.

La riduzione delle dotazioni *pro-capite* dei contributi statali sugli oneri dei mutui è la vera novità, certo la meno gradita dagli amministratori locali, contenuta in questo decreto-legge.

Con riferimento alla situazione che si va profilando in tale settore, caratterizzata da una certa ambiguità e da tentativi più o meno palesi di aggirare decisioni assunte dal Parlamento, si è ritenuto necessario giungere ad un intervento chiarificatore, anche al fine di conservare la stessa credibilità delle istituzioni.

In effetti, in alcuni atti posti in essere dal Governo in tempi più recenti si è andata evidenziando una linea di indirizzo sostanzialmente divergente dagli orientamenti che erano stati espressi dal Parlamento.

Occorre ricordare, che nel convertire il già citato decreto-legge n. 310 del 1990, il Parlamento ha stabilito che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nel 1991 mutui per 8.000 miliardi, escludendo da questo *plafond* il finanziamento di leggi speciali o di settore: l'unico vincolo è quello a favore dei comuni fino a 20.000 abitanti.

Il Parlamento, in sede di approvazione della legge finanziaria 1991, ha introdotto nella stessa il fondo per il concorso statale sugli oneri dei mutui degli enti locali, con uno stanziamento pari a 600 miliardi.

Con il decreto-legge 31 dicembre 1990, n. 425, per l'edilizia scolastica e universitaria, si è venuto di fatto a disattendere l'indirizzo fissato dal Parlamento con il consenso del Governo, riservando all'edilizia scolastica 1.500 miliardi di mutui ventennali con ammortamenti a carico dello Stato: si tratta di una considerevole quota (circa il 18,5 per cento) di un *plafond* per i mutui già esiguo rispetto, per esempio, ai 12.000 miliardi di investimenti realizzati due anni fa.

A ciò si aggiunge una recente circolare della Cassa depositi e prestiti che sembra

avvalorare l'ipotesi che con gli 8.000 miliardi del *plafond* previsto si debbano finanziare anche le leggi speciali ed in particolare la legge 27 ottobre 1987, n. 458, sugli espropri, che si prevede assorbirà un flusso di risorse rilevante.

Inoltre, l'ultima direttiva del Presidente del Consiglio, con la quale vengono posti limiti alle spese dello Stato, prevede che nel primo semestre di quest'anno i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti non potranno superare il limite del 30 per cento degli 8.000 miliardi stanziati, mentre in termini di cassa le erogazioni potranno arrivare fino al 40 per cento. Non v'è dubbio che si tratta di una restrizione notevole anche rispetto a quanto è stato disposto per il primo semestre del 1990. Stando così le cose, le concessioni deliberate entro il 30 giugno 1991 non potrebbero superare i 2.400 miliardi, mentre tale limite per il 1990 era stato fissato in 3.858 miliardi. Oltretutto, vi è il vincolo della destinazione (edilizia scolastica e giudiziaria, acquedotti, fognature, disinquinamento, metanizzazione e barriere architettoniche).

Questa misura, se sarà integralmente applicata, renderà estremamente improbabile l'utilizzo degli 8.000 miliardi da parte degli enti locali.

Di fronte a tale quadro, si avverte la necessità di dissipare dubbi e perplessità, largamente diffuse, e restituire certezza e coerenza con quanto Parlamento e Governo avevano, a suo tempo, stabilito.

A tal fine la Commissione, dopo un approfondito dibattito, ha approvato con ampio consenso una proposta emendativa tendente a stabilire che l'ammontare dei mutui concedibili per l'anno 1991 dalla Cassa depositi e prestiti a favore degli enti locali, pari a lire 8.000 miliardi, è destinato esclusivamente alla concessione di mutui ordinari a favore degli enti stessi. I mutui concessi in base a leggi speciali sono aggiuntivi all'attività ordinaria della Cassa ed alla somma sopra indicata. Inoltre, è stato stabilito che gli enti possono utilizzare la quota di finanziamento ordinario di loro spettanza per opere ammissibili alle provvi-

denze previste dalle leggi speciali; purtroppo su tale proposta non è stato possibile ottenere il consenso del Governo.

Tra le altre disposizioni inserite nel decreto-legge non figurano misure relative ad aumenti delle entrate proprie. Anzi, per quanto riguarda i livelli di copertura dei costi dei servizi pubblici con proventi tariffari o tasse, il provvedimento conferma le disposizioni dell'anno 1990.

Pertanto, i servizi a domanda individuale dovranno presentare un'aliquota di copertura del 36 per cento. La tassa rifiuti dovrà coprire il 50 per cento; le tariffe degli acquedotti dovranno garantire almeno l'80 per cento (e non superare il 100 per cento) dei costi.

Sono state sollevate talune perplessità per l'apparente scomparsa di alcune dotazioni presenti nel 1990, come i fondi per il personale assunto ai sensi della legge n. 730 del 1986, per l'occupazione giovanile e per il contratto 1985-1987. Tuttavia, questi fondi sono confermati anche per il 1991, anche se non se ne trova traccia nel decreto-legge in esame, in quanto i fondi necessari sono previsti, rispettivamente, ai capitoli 1573, 1582 e 1600 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il 1991, a legislazione vigente.

I fondi 1991 per il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali 1988-1990 sono invece previsti dall'articolo 51, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, e pertanto non si dovrebbero verificare problemi dal punto di vista del finanziamento.

La mancata riproduzione nel decreto-legge n. 6 del 1991 dei fondi suddetti viene probabilmente giustificata con il fatto che gli articoli 9, 10 e 11 del già citato decreto-legge n. 415 del 1989 autorizzavano la corresponsione dei contributi «per gli anni 1990 e seguenti». Tuttavia, appare opportuno confermare che per l'anno 1991 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci degli enti locali anche con i seguenti fondi:

a) fondo per le retribuzioni al personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-

legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, a favore delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1987, valutato nell'importo di lire 811.000 milioni, iscritto al capitolo 1582 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991;

b) fondo per il finanziamento degli oneri di personale alle province, ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità montane, ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e ai sensi del comma 1-bis, dell'articolo 1, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1989, valutato nell'importo di lire 40.000 milioni;

c) fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987 e della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, costituito con il consolidamento dell'importo di lire 745.000 milioni iscritto al capitolo 1600 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434;

d) fondo per il concorso al finanziamento dei maggiori oneri, connessi con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, determinato in lire 2.503 miliardi per l'anno 1991 dall'articolo 51, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990.

L'articolo 6 prevede il finanziamento dei maggiori oneri per le indennità di esproprio. Le risorse saranno ripartite proporzionalmente alla disponibilità di fondi; i comuni avranno 90 giorni di tempo per presentare la domanda alla Cassa depositi e prestiti.

L'articolo 7 stabilisce che l'erogazione della quarta rata del fondo ordinario è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1991 e del conto consuntivo 1989.

L'articolo 8 prevede che per gli enti in dissesto finanziario, che abbiano deliberato entro il 31 dicembre 1990 il piano di risanamento, il termine per regolarizzare la loro posizione nei confronti degli enti assistenziali e previdenziali venga spostato a 120 giorni dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'interno dello stesso piano di risanamento.

L'articolo 9 conferma l'obbligo di una percentuale minima di copertura tariffaria di alcuni servizi, così come previsto dal più volte citato decreto-legge n. 415 del 1989; in caso contrario la sanzione prevista è data da una riduzione pari all'incremento del 5 per cento previsto per il 1991 sul fondo perequativo.

L'articolo 10 aumenta il diritto speciale per la benzina, da 250 a 450 lire al litro, a favore del comune di Livigno.

L'articolo 11 stabilisce la corresponsione di somme in sostituzione di tributi soppressi, nonché in sostituzione del gettito ILOR, a favore delle regioni e delle aziende autonome di soggiorno ed inoltre stabilisce i contributi a favore delle camere di commercio.

L'articolo 12 autorizza un'ulteriore spesa di lire 120 miliardi, da ripartirsi tra il comune e la provincia di Napoli per lavori socialmente utili, e lire 90 miliardi a favore del comune di Palermo per interventi previsti da apposite leggi, quali la legge n. 618 del 1984 (di conversione del decreto-legge n. 409 del 1984) e la legge n. 96 del 1986 (di conversione del decreto-legge n. 24 del 1986).

L'articolo 13 dispone l'obbligatorietà della mobilità del personale dipendente dagli enti in condizioni di dissesto finanziario.

Infine, l'articolo 14 riguarda la copertura finanziaria.

Appare necessario segnalare che la Commissione ha ritenuto opportuno accogliere alcune proposte emendative che tendono a

disciplinare anche altri aspetti particolarmente rilevanti per l'attività e la gestione degli enti locali.

In particolare, si è ritenuto necessario integrare le attuali norme riguardanti l'attività dei revisori dei conti degli enti locali, al fine di stabilire limiti all'assunzione di più incarichi da parte di un singolo professionista.

Inoltre, il termine per l'adozione della deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio da parte degli enti locali è stato fissato, in via definitiva e a pena di decadenza, al 15 luglio 1991, pur prevedendo alcune limitate fattispecie per le quali tale termine non si applica.

Infine, sono state introdotte norme tendenti a consentire agli enti locali di procedere, in esenzione di imposta, al trasferimento di beni mobili ed immobili a favore di società per azioni o di aziende speciali costituite per la gestione dei servizi pubblici locali.

Occorre poi evidenziare un ulteriore aspetto che in questi giorni interessa particolarmente l'attività degli amministratori comunali e cioè quello riguardante il *ticket* per gli indigenti.

La legge 29 dicembre 1990, n. 407, ha stabilito che i comuni debbono far fronte agli oneri derivanti dall'assistenza farmaceutica degli indigenti senza che agli enti stessi vengano trasferite idonee risorse. Le disposizioni di legge appaiono quindi in contrasto con quanto disposto dalla già ricordata legge n. 142 del 1990: è infatti evidente che ai comuni debbono essere attribuiti maggiori trasferimenti per far fronte a tali oneri aggiuntivi.

Purtroppo, anche se si è registrata in Commissione una ampia convergenza sulla necessità di trovare una soluzione a tale problema e anche se da parte del Governo è stata espressa la disponibilità a prendere in considerazione le richieste provenienti dagli enti locali, si è ritenuto opportuno rinviare ad altro provvedimento l'introduzione delle opportune soluzioni normative, anche al fine di consentire l'individuazione della necessaria copertura

finanziaria degli oneri che deriveranno da tali interventi.

Nel complesso, il provvedimento in esame rappresenta un intervento di transizione verso il riassetto definitivo della finanza locale: esso invero appare coerente con quanto è stabilito nella legge di riforma delle autonomie locali.

L'auspicio è che finalmente il disegno di legge n. 1895, recante norme in materia di autonomia impositiva, possa riprendere al più presto il suo *iter* parlamentare: con l'approvazione di tale provvedimento si potranno fornire agli enti locali adeguati strumenti per il reperimento di entrate proprie.

Il Governo con il presente decreto-legge ha sostanzialmente mantenuto il suo impegno di disciplinare il sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali per il 1991, tenendo conto della necessità di differire al 1992 l'entrata in vigore delle norme che

restituiranno l'autonomia impositiva a tali enti.

Dopo diciotto anni dalla riforma tributaria, che assegnava quattro anni di tempo per varare l'autonomia finanziaria degli enti locali, un ulteriore differimento di questo impegno, oltre a non trovare motivazione alcuna, finirebbe per vanificare lo spirito innovatore contenuto nella legge di riforma delle autonomie locali, recentemente approvata, che rappresenta un risultato fondamentale raggiunto in questa legislatura.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, onorevoli colleghi, la Commissione mi ha conferito mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, con le modifiche approvate.

LEONARDI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

23 gennaio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo comunista, con l'osservazione e la condizione di seguito riportate.

Si fa infatti notare che l'attività della Cassa depositi e prestiti a favore degli enti locali per l'anno 1991 (che risulta condizionata dalle disposizioni contenute nel decreto in oggetto, nonché da quelle del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito dalla legge n. 403 del 1990) è stata programmata sulla base di un finanziamento complessivo di 8 mila miliardi, come evidenziato nella circolare n. 1179 adottata dalla Cassa stessa. Sarebbe pertanto opportuno che, in sede di conversione del decreto-legge in esame, si introducesse una disposizione idonea a precisare che il finanziamento delle leggi concernenti lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gli espropri, i mutui per il comple-

tamento delle reti di metanizzazione del Mezzogiorno e le linee metropolitane in costruzione risulta aggiuntivo rispetto a tale finanziamento.

Con specifico riferimento al concorso per gli oneri sui mutui per gli enti locali, si fa altresì presente che occorre adeguare il concorso dello Stato alle necessità degli enti stessi. In particolare, si segnala che la vicenda connessa ai *ticket* sanitari ha recato alle amministrazioni locali notevole disagio. Per tal via, infatti, si è addossato ai comuni il compito di compilare una sorta di elenco degli indigenti, ai quali andava concessa l'esenzione dal *ticket*, facendone ricadere comunque l'onere sulle stesse amministrazioni comunali. Fermo restando che la sede più idonea per la disciplina compiuta della materia resta il disegno di legge di riforma sanitaria, si condiziona il parere favorevole all'introduzione, da parte della Commissione di merito, di una norma specifica, idonea a riequilibrare i rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti locali.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**sul disegno di legge**

(Estensore: ANDREATTA)

23 gennaio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**su emendamenti**

(Estensore: CORTESE)

13 febbraio 1991

La Commissione, esaminati gli emendamenti pervenuti, dichiara di non aver nulla da osservare, ad eccezione dei seguenti: 1.2, 1.4, 1.0.1, 2.1, 4.1, 5.1, 5.2, 14.1 e 13.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, perchè comportano oneri aggiuntivi senza la relativa copertura finanziaria.

Quanto agli emendamenti 4.2 e 14.2, si dichiara contraria perchè la legge istitutiva del fondo richiamato dal secondo emendamento riserva tali disponibilità esclusivamente alla manovra fiscale sui prodotti petroliferi.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: RIGGIO)

22 gennaio 1991

La Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime parere favorevole, pur rilevando che ancora una volta ci si trova di fronte ad un provvedimento «necessitato», poichè rimane tuttora irrisolto il nodo centrale del riconoscimento di un'effettiva autonomia impositiva agli enti locali e permane la tendenza alla riduzione delle risorse reali messe dallo Stato a disposizione degli enti locali.

**EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE**

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Art. 1.**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalità;».*

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*«2-bis. L'ammontare dei mutui concedibili per l'anno 1991 dalla Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni, comunità montane e loro consorzi, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, pari a lire 8.000 miliardi, è destinato esclusivamente ai mutui ordinari a favore degli stessi enti. I mutui concessi in base a leggi speciali sono aggiuntivi all'attività ordinaria della Cassa depositi e prestiti ed alla somma sopra indicata.*

*2-ter. Gli enti di cui al comma 2-bis possono utilizzare, in tutto o in parte, la quota di finanziamento ordinario di loro spettanza per opere ammissibili alle provvidenze previste dalle leggi speciali».*

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

*«Art. 1-bis. - (Autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui per il prolungamento di linee metropolitane). - 1. L'autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessivi 550 miliardi di lire per provvedere al prolungamento della linea metropolitana "A", nel tratto Ottaviano-Circonvallazione Cornelia, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453, è prorogata sino al 31 dicembre 1993, in ragione di lire 170 miliardi nel 1991, 170 miliardi nel 1992 e 210 miliardi nel 1993.*

*2. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento così come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453».*

**Art. 3.**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), e c) del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38».*

**Art. 5.**

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Dall'anno 1991 l'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le relative somme sono ripartite secondo le modalità indicate nell'articolo 2, comma 3, lettera b), del presente decreto».

*Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:*

«Art. 6-bis. - (Disposizioni sui mutui in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti). - 1. I mutui per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a totale carico dello Stato per l'esercizio 1988, possono essere impegnati fino al 31 dicembre 1991».

«Art. 6-ter. - (Comuni siciliani colpiti dal sisma). - 1. Ai comuni colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, per i quali l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2072/FPC del 12 gennaio 1991, ha disposto il rinvio del termine per l'approvazione del bilancio 1991 al 28 febbraio 1991, è consentita, nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione con le facoltà di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403».

«Art. 6-quater. - (Modalità di uso dei sistemi informatici). - 1. La immissione e la riproduzione di dati, informazioni e documenti, nonché la emanazione di atti amministrativi da parte degli enti locali, mediante sistemi informatici, devono essere accompagnate dalla indicazione della fonte e del responsabile della immissione e della trasmissione. Ove per la validità sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile; in tal caso, il contenuto del documento è valido fino a querela di falso».

«Art. 6-quinquies. - (Revisori dei conti). - 1. I revisori dei conti di cui all'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non possono superare il numero massimo di cinque incarichi per i comuni fino a

9.999 abitanti, di tre per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, di due per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti e di uno per i comuni da 60.000 abitanti in poi, per le comunità montane e per le province.

2. Gli enti devono comunicare, al Ministero dell'interno, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati relativi ai revisori. Le successive comunicazioni devono pervenire entro 60 giorni dalla nomina o sostituzione dei revisori.

3. Nel caso in cui il numero degli incarichi superi quello previsto al comma 1, il Ministero dell'interno invita i revisori che hanno incarichi eccedenti a far pervenire entro 30 giorni una dichiarazione dalla quale risulti per quali incarichi abbiano optato; di tale opzione lo stesso Ministero darà notizia entro 30 giorni agli enti interessati. Entro lo stesso termine di 30 giorni, il Ministero darà comunicazione dei revisori che non abbiano adempiuto a tale invito, agli ordini professionali ed al Ministero di grazia e giustizia per il ruolo dei revisori dei conti al fine dell'applicazione di eventuali sanzioni.

4. Il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con decreti del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro di grazia e giustizia, gli ordini professionali, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).

5. Il decreto di cui al comma 4 fissa il compenso ai revisori tenendo conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e della dimensione demografica dell'ente. A tal fine raggruppa il tipo di mansioni per categorie nell'ambito di ogni classe demografica.

6. L'incarico di revisore non può essere esercitato da membri del Comitato regionale di controllo nè da dipendenti delle regioni, province, comunità montane relativamente agli enti compresi nella rispettiva regione».

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis. - (Riconoscimento di debiti fuori bilancio). - 1. Il termine, perentorio ed a pena di decadenza, per l'adozione della deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio è fissato, in via definitiva, al 15 luglio 1991.

2. Al riconoscimento provvede il consiglio comunale o provinciale, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, per le opere, le forniture di beni, di servizi, di prestazioni ordinate o per pendenze comunque costituite in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142. La durata massima della rateizzazione è di tre anni finanziari.

3. Per le opere, le forniture di beni e servizi, le prestazioni ordinate o per le pendenze comunque costituite in epoca successiva al 12 giugno 1990, si applicano le disposizioni dell'articolo 23 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, della legge 24 aprile 1989, n. 144.

4. I termini di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze passate in giudicato;
- b) copertura di disavanzi di enti, aziende ed organismi dipendenti dal comune o dalla provincia, a seconda dell'ente interessato;
- c) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- d) fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori o dipendenti dell'ente.

5. Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti nel comma 4 provvede il consiglio comunale, applicando la procedura indicata ai commi 2 e 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

6. La sospensione delle procedure esecutive stabilite al comma 6 dell'articolo 24 ed al comma 10 dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, a seguito di richiesta di rateizzazione dei debiti fuori bilancio o di procedura di dissesto, comporta la liberazione delle somme delle quali si sia chiesto il sequestro e l'obbligo per gli enti di provvedere con le risorse reperite a norma dell'articolo 1-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

7. Ai debiti fuori bilancio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 1-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. Il termine stabilito nel citato articolo 1-bis per la deliberazione del conto consuntivo è fissato al 30 giugno dell'esercizio successivo. Il termine per l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio della gestione da parte del Consiglio comunale e provinciale è fissato al 15 luglio successivo alla deliberazione del conto consuntivo. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto di legge alla mancata deliberazione del bilancio di previsione».

*Dopo l'articolo 13 inserire i seguenti:*

«Art. 13-bis. - (*Trasferimenti di beni dai comuni, province e loro consorzi ad aziende speciali o società per azioni costituite per la gestione dei servizi pubblici*). - 1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società per azioni costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

2. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti di cui al comma 1, sono ridotti alla metà».

«Art. 13-ter. - (*Proroga di termini*). - 1. Il termine per la produzione dell'istanza del contribuente di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è fissato al 30 giugno 1991».

«Art. 13-quater. - (*Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno*). - 1. La Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno opera in conformità agli indirizzi generali espressi e alle direttive impartite dal Ministro dell'interno, il quale approva i programmi deliberati dal comitato direttivo della scuola stessa.

2. Nell'ambito della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno è istituita una Sezione autonoma per la formazione, iniziale e permanente, dei segretari comunali e provinciali».

«Art. 13-quinquies. - (*Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa depositi e prestiti*). - 1. I limiti di valore contenuti nella legge 6 luglio 1949, n. 466, possono essere variati, in relazione al mutato valore della moneta, su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

2. L'articolo 5 della legge 6 luglio 1949, n. 466 è abrogato».

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991.

*Decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 1991.*

### **Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991**

#### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in favore degli enti locali per l'assegnazione dei contributi erariali relativi all'anno 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### **Articolo 1.**

*(Finanziamento delle amministrazioni provinciali,  
dei comuni e delle comunità montane)*

1. Per l'anno 1991 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.607.250 milioni per le province, in lire 14.819.075 milioni per i comuni e in lire 86.700 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.020.400 milioni per le province e in lire 6.167.000 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 490.000 milioni, per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1991, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1990, valutato in lire 11.327.414 milioni. Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1992, di lire 335.000 milioni, di cui lire 42.000 milioni per le province, lire 285.000 milioni per i comuni e lire 8.000 milioni per le comunità montane.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1991, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 65.000 milioni a decorrere dall'anno 1992, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purchè l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari.

## Articolo 2.

*(Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali,  
per i comuni e per le comunità montane)*

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1991, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1991, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

3. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno 1991, un contributo distinto in quote:

a) una di lire 60 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31

dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna, da erogarsi entro il mese di ottobre 1991.

### Articolo 3.

*(Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali)*

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1991:

a) una quota di lire 1.011.900 milioni per assicurare a ciascuna amministrazione provinciale, un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1991;

b) una quota di lire 8.500 milioni da ripartire tra le amministrazioni provinciali i cui contributi ordinari e perequativi, *pro capite*, spettanti all'inizio dell'anno 1990, risultino pari o inferiori al 95 per cento della media nazionale per abitante dei contributi ordinari e perequativi delle province, definita all'inizio dell'anno 1990.

2. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 98.000 milioni, è attribuito alle amministrazioni provinciali dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il 75 per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 415 del 1989.

3. La quota del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali, pari all'incremento del 5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1990, è corrisposta nel 1991 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1991, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

### Articolo 4.

*(Fondo perequativo per i comuni)*

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1991:

a) una quota di lire 5.995.000 milioni per assicurare a ciascun comune, un contributo pari a quello perequativo spettante nel 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1991;

b) una quota di lire 72.000 milioni da ripartire, tra i comuni i cui contributi ordinari e perequativi, *pro capite*, spettanti all'inizio dell'anno 1990, risultino pari o inferiori al 95 per cento della media nazionale per abitante dei contributi ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza. Le classi demografiche e le relative medie per abitante sono quelle definite con decreto del Ministro dell'interno in data 17 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 1990. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 415 del 1989;

c) una quota di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 392.000 milioni, è distribuito tra i comuni dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato per le finalità e con i criteri di seguito specificati:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 66 del 1989, valutate in lire 72.500 milioni;

b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 66 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

d) per la restante parte, valutata in lire 189.500 milioni, a tutti i comuni per il 75 per cento con i criteri indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 415 del 1989, e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 415 del 1989.

3. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni, pari all'incremento del 5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1990, è corrisposta nel 1991 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1991, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

## Articolo 5.

*(Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane)*

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1990 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c) e d), del citato decreto-legge n. 415 del 1989;

b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 754 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 2.756 per abitante e ai comuni che abbiano deliberato il piano di risanamento di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, entro il limite massimo di lire 7.930 oltre gli oneri finanziari accessori. Detto importo è maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 776 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b) c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1991 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre nell'esercizio 1988 di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1989.

4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c) e d), quelli di cui al comma 3 e quelli di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1992, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1991, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il

limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi per i mutui contratti nel 1991 sono determinati, a modifica delle procedure e dei criteri definiti dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, calcolando una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore.

5. È autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1991, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

6. Per i mutui di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 66 del 1989, che per mancanza di copertura nel fondo investimenti sono ripartiti in più esercizi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un unico mutuo per l'intero importo, disponendone l'ammortamento, per quote, in relazione alla ripartizione pluriennale, prevista nel decreto del Ministro dell'interno.

#### Articolo 6.

##### *(Finanziamento degli espropri)*

1. Fatti salvi gli impegni finanziari conseguenti all'applicazione dell'articolo 12, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, i mutui di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, come modificato dallo stesso articolo 12, comma 4-bis, sono concessi alle province e ai comuni per il finanziamento dei maggiori oneri di esproprio rispetto a quelli determinati in base alle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto in dipendenza di indennità di esproprio, con priorità per quelle determinate da sentenze esecutive, nonchè per le indennità definitive per accordo bonario, e sono ripartiti proporzionalmente in relazione alla disponibilità delle risorse. Le domande devono essere presentate alla Cassa depositi e prestiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per gli oneri maturati entro il termine di cui al comma 1 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 66 del 1989.

#### Articolo 7.

##### *(Certificazioni di bilancio e di consuntivo)*

1. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1991 e del conto consuntivo 1989 disposta con i decreti del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro

del tesoro, del 31 ottobre 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 1990.

#### Articolo 8.

*(Proroga del termine per la regolarizzazione della posizione debitoria verso enti previdenziali ed assistenziali)*

1. Per gli enti locali che abbiano deliberato entro il 31 dicembre 1990 il piano di risanamento finanziario di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, il termine del 14 dicembre 1990, previsto all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 338, per la regolarizzazione della posizione debitoria verso enti previdenziali ed assistenziali, è spostato a centoventi giorni dalla data del decreto del Ministro dell'interno che approva il citato piano di risanamento e finanzia l'indebitamento pregresso.

2. Il termine per il pagamento dei contributi o dei premi per la regolarizzazione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della erogazione del mutuo per il ripiano del disavanzo da parte della Cassa depositi e prestiti.

#### Articolo 9.

*(Certificazione della copertura tariffaria del costo di taluni servizi)*

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1992 apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto per l'anno 1991 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989. Le modalità della certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre 1991 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).

#### Articolo 10.

*(Diritto speciale per la benzina per il comune di Livigno)*

1. La misura di lire 250 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall'articolo 3, lettera a), della legge 1° novembre 1973, n. 762, e da ultimo rideterminata dall'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è elevata a lire 450 al litro.

## Articolo 11.

*(Interventi a favore delle aziende di soggiorno  
e delle camere di commercio)*

1. Per l'anno 1991, le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1990 aumentate del 5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1991. Per l'anno 1991, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1990 aumentata del 5 per cento.

3. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1991, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1990 aumentate del 5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della citata legge n. 217 del 1983, le somme loro spettanti sono attribuite alle rispettive regioni.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 66 del 1989 sono prorogate per il solo anno 1991. All'articolo 6, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto-legge n. 66 del 1989, le parole «per gli anni 1989 e 1990» sono sostituite dalle parole «per gli anni 1989, 1990 e 1991».

5. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato per l'anno 1991 in lire 32.500 milioni ed è ripartito dal Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro in proporzione ai costi sostenuti dalle singole camere per gli uffici provinciali dell'industria, commercio, artigianato e agricoltura.

6. Per l'anno 1991, è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni da erogarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, a fini perequativi, in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in misura direttamente proporzionale all'ammontare del saldo negativo da ciascuna di esse registrato tra le entrate previste per l'anno 1991 derivanti dal diritto annuale e le entrate previste per l'anno 1990 derivanti dal diritto annuale e dalle somme attribuite ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972.

7. Per l'anno 1991 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° agosto 1988, n. 340.

8. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1991, dell'importo di lire 2.000 milioni.

9. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale adibito ai servizi amministrativi alle imprese entro il limite del 50 per cento dei posti resisi vacanti in pianta organica per cessazioni dal servizio verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 1988 e non coperti.

#### Articolo 12.

*(Finanziamento per lavori socialmente utili  
nelle aree napoletana e palermitana)*

1. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e successivamente disciplinato con l'articolo 10, commi 2, 3, 4 e 5, e gli articoli 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, è autorizzata per l'anno 1991 l'ulteriore spesa di lire 120.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita fra il comune e la provincia di Napoli sulla base di un programma concertato fra le due amministrazioni interessate. Le modalità di erogazione delle somme a favore degli enti locali interessati sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

2. Per le finalità e gli interventi di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata a favore del comune di Palermo l'ulteriore spesa di lire 90.000 milioni per l'anno 1991.

#### Articolo 13.

*(Interpretazione autentica)*

1. La mobilità del personale dipendente dagli enti in condizioni di dissesto finanziario, ai sensi del comma 5, articolo 25, del citato decreto-legge n. 66 del 1989, è da intendersi obbligatoria e deve essere disposta entro novanta giorni dalla data del decreto del Ministro dell'interno che approva il piano di risanamento e finanzia l'indebitamento pregresso.

2. Per i piani di risanamento già approvati la mobilità deve essere disposta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Articolo 14.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 25.266.425 milioni per l'anno 1991 e lire 400.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede:

a) quanto a lire 1.500.000 milioni per l'anno 1991 mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

b) quanto a lire 23.200.425 milioni per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane» iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

c) quanto a lire 256.000 milioni per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi, nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR» iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

d) quanto a lire 210.000 milioni per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Misure in favore degli interventi di cui alla legge n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984» iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

e) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Contributi in favore delle comunità montane» iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

f) quanto a lire 400.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 mediante parziale utilizzo delle proiezioni dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 15.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - SCOTTI - CARLI - FORMICA - CIRINO POMICINO - BATTAGLIA - MACCANICO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI